

## Legge sull'armonizzazione del finanziamento del turismo (LAFT)

del ...

---

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti gli art. 31 e 94 della Costituzione cantonale;  
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

### I. Disposizioni generali

#### Art. 1

<sup>1</sup> La legge serve a finanziare lo sviluppo del turismo e il marketing turistico interaziendale nei comuni, al fine di garantire e di migliorare la concorrenzialità del turismo grigionese. Scopo

<sup>2</sup> La legge disciplina i principi che i comuni devono osservare nella riscossione di una tassa turistica.

#### Art. 2

I concetti con significati particolari utilizzati nella presente legge vengono definiti nell'appendice I. Concetti

### II. Organizzazione turistica

#### Art. 3

<sup>1</sup> Le organizzazioni turistiche provvedono allo sviluppo e al marketing turistici di una determinata regione. Tra i loro compiti rientrano in particolare: Organizzazioni turistiche

- a) la gestione integrale dei prodotti e del turismo;
- b) l'elaborazione del mercato orientata alla vendita in Svizzera e all'estero, coordinata con Grigioni Vacanze, Svizzera Turismo e altri intermediari, quali operatori turistici e simili;
- c) il controllo del marketing e la promozione del management di qualità;
- d) lo sviluppo e l'allestimento di offerte turistiche coordinate con fornitori di prestazioni locali, come alloggiatori, impianti di risalita e simili;
- e) la garanzia dell'informazione e dell'assistenza agli ospiti a livello locale, in collaborazione con i fornitori di prestazioni turistiche;

f) la determinazione e il coordinamento della ripartizione dei compiti turistici insieme ai comuni di una regione turistica, in particolare per quanto riguarda sviluppo e manutenzione dell'infrastruttura turistica.

<sup>2</sup> Le organizzazioni turistiche si accordano con i comuni sulla concreta ripartizione dei compiti e sulla destinazione dei mezzi di finanziamento loro concessi dai comuni.

<sup>3</sup> Le organizzazioni turistiche devono garantire un adempimento e un'organizzazione adeguati, in particolare per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, la gestione, l'allestimento dei prodotti, l'elaborazione del mercato, la vendita e il controllo.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale competente decide:

a) se un'organizzazione turistica soddisfi nel singolo caso i criteri indicati dalla legge, nonché

b) nei casi in cui le organizzazioni turistiche e i comuni non raggiungano un'intesa riguardo alla ripartizione dei compiti e alla destinazione dei mezzi di finanziamento ai sensi del capoverso 2.

<sup>5</sup> Il Governo stabilisce le regioni turistiche conformemente al capoverso 1.

#### **Art. 4**

Comuni e  
organizzazioni  
turistiche

<sup>1</sup> I comuni possono aderire a un'organizzazione turistica ai sensi dell'articolo 3 e dell'appendice I e delegarle lo sviluppo del turismo, nonché il marketing turistico interaziendale nella rispettiva regione.

<sup>2</sup> Con l'adesione e la delega di compiti ai sensi del capoverso 1, i comuni si impegnano a garantire adeguatamente il finanziamento delle organizzazioni turistiche incaricate.

<sup>3</sup> Un finanziamento è considerato adeguato ai sensi del capoverso 2 se permette alle organizzazioni turistiche di svolgere efficacemente i loro compiti volti all'aumento della concorrenzialità del turismo grigionese, a norma dell'articolo 3 e dell'appendice I lettera f.

<sup>4</sup> Per il finanziamento ai sensi del capoverso 2, i comuni possono utilizzare in particolare mezzi fiscali generali, proventi dei beni finanziari, utili di enti statali e di imprese a economia mista, nonché proventi di una tassa turistica.

<sup>5</sup> I mezzi di finanziamento ai sensi dei capoversi 2 e 3 necessari a un'organizzazione turistica vengono ripartiti tra i comuni aderenti in ragione del numero annuo di pernottamenti.

#### **Art. 5**

Adesione  
obbligatoria

<sup>1</sup> Qualora in una determinata regione turistica manchino strutture concorrenziali e un'adeguata ripartizione dei compiti per lo sviluppo del turismo, nonché il marketing interaziendale, il Governo può obbligare i comuni di questa regione ad aderire entro un determinato termine a

un'organizzazione turistica e a delegarle i compiti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1.

<sup>2</sup> Nella propria decisione il Governo considera la dipendenza dal turismo dei comuni e della regione turistica in questione. Nella determinazione della dipendenza dal turismo vanno osservati in particolare:

- a) il valore aggiunto turistico della regione turistica;
- b) il numero di posti di lavoro generati dal turismo e la dipendenza dal turismo delle imprese nel comune/nella regione;
- c) il rapporto tra numero di pernottamenti o capacità ricettiva e numero di abitanti, nonché
- d) la dipendenza dal turismo dei comuni limitrofi nella regione turistica.

<sup>3</sup> Scaduto il termine di cui al capoverso 1, la presente legge trova direttamente applicazione, se il diritto comunale la contraddice. Il Governo emana le necessarie prescrizioni temporanee.

### III. Tassa turistica

#### 1. SOVRANITÀ FISCALE

##### Art. 6

<sup>1</sup> I comuni politici possono riscuotere una tassa turistica se hanno aderito a un'organizzazione ai sensi dell'articolo 4. È esclusa la riscossione da parte dei comuni di altre imposte speciali turistiche (tasse di soggiorno, tasse di promozione turistica e simili) o di tasse speciali. Ciò vale anche per i comuni che non hanno aderito a un'organizzazione turistica e che non riscuotono una tassa turistica.

Sovranità fiscale  
dei comuni

<sup>2</sup> Se un comune riscuote una tassa turistica, deve rispettare i principi della presente legge. Per quanto la presente legge non preveda alcuna regolamentazione in materia, per la configurazione di una tassa turistica vale il diritto comunale. Nelle loro leggi sulla tassa turistica, qualora queste non contengano una regolamentazione esaustiva, i comuni devono rinviare alle disposizioni della legislazione sulle imposte cantonale.

<sup>3</sup> Il comune disciplina in una legge formale i tratti fondamentali della riscossione della tassa, le competenze e le scadenze. Questa legge va approvata dal Governo con effetto costitutivo.

#### 2. ASSOGGETTAMENTO ALLA TASSA

##### Art. 7

Sono assoggettati alla tassa i seguenti beneficiari diretti o indiretti del turismo:

Soggetti

- a) imprese vicine al turismo;

- b) esercizi ricettivi;
- c) alloggiatori a scopo non commerciale;
- d) persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati e i loro familiari.

**Art. 8**

Eccezioni

<sup>1</sup> Vanno esentati dalla tassa unicamente:

- a) le organizzazioni turistiche, nonché l'ente "Grigioni Vacanze";
- b) le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati per quanto riguarda fondi non urbanizzati, in particolare capanne sui monti, capanne di caccia, rifugi e simili;
- c) contribuenti esclusi dalle imposte dirette, per quanto non entrino in concorrenza con offerenti privati a seguito di un'attività imprenditoriale sul mercato.

<sup>2</sup> Sentite le organizzazioni turistiche o altre cerchie interessate, il comune può autorizzare ulteriori eccezioni. Tali eccezioni possono essere concesse in particolare per contribuenti che, a causa della capacità economica molto scarsa, si vedrebbero notevolmente ostacolati nel loro sviluppo economico.

**3. OGGETTO DELLA TASSA****Art. 9**

Beneficio turistico

L'oggetto della tassa turistica è costituito dal beneficio turistico diretto o indiretto.

**4. BASI DI CALCOLO****Art. 10**

Principi del calcolo

<sup>1</sup> La tassa turistica va calcolata in modo variabile.

<sup>2</sup> I comuni possono inoltre introdurre una forfetaria di base fissa per ogni contribuente.

<sup>3</sup> L'estensione dell'assoggettamento deve conformarsi ai principi del diritto cantonale, intercantonale e internazionale in materia di doppia imposizione.

<sup>4</sup> Nel caso di contribuenti le cui cifre d'affari d'esportazione determinano una riduzione del beneficio turistico, la base di calcolo va adeguatamente ridotta.

**Art. 11**

Parte variabile

<sup>1</sup> La parte variabile della tassa turistica va riscossa in applicazione delle basi di calcolo seguenti:

- a) per imprese vicine al turismo:

- in ragione dell'intera massa salariale AVS, rispettivamente dell'intero reddito soggetto all'AVS<sup>1</sup>;
- b) per esercizi ricettivi:  
in ragione dell'intera massa salariale AVS, rispettivamente dell'intero reddito soggetto all'AVS<sup>2</sup>, nonché in ragione della superficie abitabile netta (gestori di abitazioni di vacanza a scopo commerciale), del numero di camere (alberghi, ostelli per la gioventù), del numero di posti letto (alloggi per gruppi) o delle piazzole presenti nel comune (campeggi);
- c) per alloggiatori a scopo non commerciale:  
in ragione nel numero di camere che servono a scopi di vacanza o di svago;
- d) per persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati:  
in ragione della superficie abitabile netta dello spazio abitativo che serve a scopi di vacanza o di svago situato nel comune.

<sup>2</sup> I comuni devono tenere adeguatamente conto nella loro legislazione di modelli commerciali particolari (outsourcing e simili).

## 5. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

### Art. 12

<sup>1</sup> La determinazione delle aliquote contributive, delle tariffe e degli importi esenti compete ai comuni.

Determinazione  
delle aliquote  
contributive

<sup>2</sup> Nella determinazione delle aliquote e delle tariffe contributive si deve tenere conto in primo luogo del principio del beneficio/del vantaggio, nonché, in modo adeguato, del principio della capacità economica.

<sup>3</sup> Nel caso di imprese vicine al turismo e di esercizi ricettivi, le aliquote contributive per la parte variabile della tassa turistica vanno determinate per settore. La ripartizione in settori dei contribuenti deve avvenire conformemente alla tabella dei settori nell'appendice II.

<sup>4</sup> Le aliquote contributive vanno stabilite per tipo di alloggio conformemente all'appendice III per

- a) persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati, nonché  
b) esercizi ricettivi e alloggiatori a scopo non commerciale per la loro tassa turistica complementare ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera b.

<sup>5</sup> In casi motivati, l'autorità cantonale competente può autorizzare eccezioni riguardo alla ripartizione in settori e tipi di alloggio prescritta nei capoversi 3 e 4.

---

<sup>1</sup> Art. 5 e 9 LAVS, RS 831.10

<sup>2</sup> Art. 5 e 9 LAVS, RS 831.10

<sup>6</sup> A norma dei principi del capoverso 2

- a) gli esercizi ricettivi vanno gravati maggiormente rispetto agli alloggiatori a scopo non commerciale e
- b) le aliquote contributive per le persone che utilizzano un'abitazione per scopi propri vanno calcolate in base a un adeguato numero medio di pernottamenti.

## 6. VINCOLO DELLA DESTINAZIONE

### Art. 13

Destinazione  
vincolata  
nell'interesse dei  
contribuenti

<sup>1</sup> Dopo deduzione delle spese d'esecuzione, il provento netto della tassa turistica rimanente va utilizzato per finanziare spese nell'interesse e a beneficio dei contribuenti. Esso non può essere utilizzato per finanziare compiti comunali ordinari.

<sup>2</sup> Nell'interesse e a beneficio di imprese vicine al turismo, di esercizi ricettivi e di alloggiatori a scopo non commerciale, vengono attuate spese in particolare per finanziare il marketing turistico.

<sup>3</sup> Nell'interesse e a beneficio delle persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati, vengono attuate spese in particolare per finanziare lo sviluppo del turismo. Tra queste figurano segnatamente la progettazione, lo sviluppo, la costruzione e la gestione di offerte turistiche (infrastrutture e servizi) sul posto.

<sup>4</sup> L'utilizzo della tassa turistica è considerato spesa vincolata ai sensi del referendum finanziario.

## 7. TASSAZIONE E RISCOSSIONE

### Art. 14

Principi

<sup>1</sup> Il periodo di contribuzione e di tassazione è rappresentato dall'anno civile, il periodo di computo dall'anno precedente (tassazione praenumero). Si deve tenere adeguatamente conto delle eccezioni, in particolare a seguito del nuovo assoggettamento.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, i comuni sono liberi di stabilire l'anno civile quale periodo di contribuzione e di computo. La tassazione e la riscossione della tassa turistica avvengono in questo caso l'anno seguente (tassazione postnumerando).

### Art. 15

Autorità  
d'esecuzione

I comuni designano le autorità d'esecuzione. In una legge formale, essi possono delegare l'esecuzione, segnatamente l'incasso, a organizzazioni idonee.

**Art. 16**

<sup>1</sup> I contribuenti devono fornire gratuitamente ai servizi incaricati dell'esecuzione della tassa turistica le informazioni necessarie per la riscossione della tassa e devono garantire i necessari diritti di presa in visione. Rilevamento e determinazione dei dati per la tassazione

<sup>2</sup> I contribuenti devono collaborare in particolare al rilevamento e alla determinazione delle basi di calcolo che li riguardano, nonché di altri dati rilevanti ai fini della tassazione.

<sup>3</sup> Il servizio d'esecuzione competente può procedere direttamente presso i contribuenti ai rilevamenti e ai controlli necessari per la corretta determinazione della tassa turistica.

<sup>4</sup> Allo scopo di rilevare i dati relativi a persone e oggetti rilevanti per la tassa turistica, il servizio d'esecuzione competente può utilizzare i dati delle autorità e dei registri seguenti:

- a) Registro fiscale
- b) Registro degli abitanti
- c) Registro degli oggetti dei comuni.

L'accesso ai dati può avvenire tramite procedura di richiamo.

**Art. 17**

Il comune oppure, in caso di delega, l'organo d'esecuzione competente deve notificare ai contribuenti, mediante decisione di tassazione, le basi di calcolo e gli altri dati rilevanti ai fini della tassazione. Notifica

**Art. 18**

Per quanto riguarda le basi temporali della tassa turistica vanno considerati in particolare i principi della riscossione delle tasse in ragione del beneficio generato dal turismo, della capacità economica, nonché della praticabilità. Basi temporali

**Art. 19**

Alle condizioni di cui all'articolo 131 LIG, l'autorità comunale competente può procedere a una tassazione d'ufficio. Tassazione d'ufficio

**Art. 20**

<sup>1</sup> L'autorità comunale competente può condonare del tutto o in parte spese o multe se il contribuente è venuto a trovarsi in una situazione di bisogno o se il pagamento dell'importo dovuto gli cagionerebbe gravi difficoltà per altre ragioni. Condono

## 8. ULTERIORI DISPOSIZIONI

### Art. 21

Rimedi giuridici <sup>1</sup> Contro decisioni dell'autorità comunale o dell'organo d'esecuzione competente è data facoltà di reclamo scritto all'autorità decidente, entro 30 giorni dal recapito.

<sup>2</sup> Contro decisioni su reclamo è data facoltà di ricorso scritto al Tribunale amministrativo, entro 30 giorni dal recapito.

### Art. 22

Disposizioni penali Per imporre le loro leggi sulla tassa turistica, i comuni emanano le necessarie disposizioni penali.

### Art. 23

Vigilanza <sup>1</sup> L'autorità cantonale competente vigila sull'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> I comuni e gli altri servizi incaricati dell'esecuzione della presente legge devono permettere all'autorità cantonale competente di prendere visione degli atti e fornirle le informazioni necessarie affinché possa adempiere alla sua funzione di vigilanza.

<sup>3</sup> L'autorità cantonale competente deve sentire periodicamente i comuni in merito all'adempimento dei compiti da parte delle organizzazioni turistiche. L'autorità cantonale competente può obbligare i comuni a introdurre un'adeguata forma di analisi degli effetti.

## IV. Disposizioni finali

### Art. 24

Adeguamento della legislazione <sup>1</sup> Ai comuni viene concesso un termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge per abrogare la loro legislazione concernente tasse di soggiorno, tasse di promozione turistica e simili, sostituendola, se necessario, con rispettivi atti normativi concernenti una tassa turistica ai sensi della presente legge.

<sup>2</sup> I mezzi ricavati da tasse di soggiorno, tasse di promozione turistica e simili vanno messi a disposizione delle organizzazioni turistiche ai sensi dell'articolo 4 già nel corso del periodo transitorio di cui al capoverso 1.

### Art. 25

Modifica del diritto previgente, entrata in vigore <sup>1</sup> Un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, la legge seguente è modificata come segue:

Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) del 31 agosto 2006

#### **Articolo 2 capoverso 3**

Il comune può riscuotere altre imposte, come in particolare:

- a) un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni;
- b) abrogata
- c) abrogata

**Articolo 22**

Abrogato

**Articolo 23**

Abrogato

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore della presente legge, la legge seguente è modificata come segue:

Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 31 agosto 2006

**Articolo 9 capoverso 1 lettera c**

l'approvazione del preventivo e del conto d'esercizio, nonché la determinazione del tasso delle imposte o del moltiplicatore di un'eventuale tassa turistica riscossa.

<sup>3</sup> Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

**Appendice I****Definizioni**

Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:

- a) *Imprese vicine al turismo*: le persone giuridiche con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in un comune, nonché le persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa indipendente con domicilio, dimora fiscale, impresa commerciale o stabilimento d'impresa in un comune, che traggono direttamente o indirettamente vantaggio dal turismo e che non forniscono prestazioni alberghiere.
- b) *Esercizi ricettivi*: le persone giuridiche con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in un comune, nonché le persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa indipendente con domicilio, dimora fiscale, impresa commerciale o stabilimento d'impresa in un comune, che forniscono principalmente prestazioni alberghiere.
- c) *Alloggiatori a scopo non commerciale*: proprietari e usufruttuari/usuariosi di spazi abitativi situati in un comune, che, senza un'organizzazione commerciale, vengono locati con regolarità e dietro compenso per scopi di vacanza o di svago a persone senza domicilio o dimora fiscale in un comune.
- d) *Persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati*: proprietari e usufruttuari/usuariosi di spazi abitativi situati in un comune utilizzati per scopi di vacanza o di svago privati e che non costituiscono per il proprietario o l'usufruttuario/l'utente un domicilio o una dimora fiscale in quel comune.
- e) *Membri della famiglia*: il coniuge/partner registrato/concubino, i genitori, i nonni, i figli, i fratelli o le sorelle con rispettivi coniugi e figli. Nell'obbligo fiscale, i familiari vengono rappresentati dalle persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati. Se non indicato diversamente nella presente legge, il termine di persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati conformemente alla lettera d include anche i rispettivi familiari.
- f) *Organizzazione turistica*: sono considerate organizzazioni turistiche le organizzazioni di gestione delle destinazioni (OGD) e le organizzazioni turistiche regionali (OTReg), che si differenziano per quanto riguarda i loro compiti e le loro dimensioni. Una OGD dispone di un budget per il marketing nell'ordine di almeno 4 – 7 milioni di franchi e comprende la capacità di letti di una regione turistica che permette di raggiungere ogni anno approssimativamente 2 milioni di pernottamenti in esercizi ricettivi e nelle abitazioni locatate. Una OTReg non effettua direttamente il marketing, bensì lo delega in forma adeguata a una OGD o a un'altra organizzazione di marketing, mettendo a disposizione a questo scopo almeno 200 000 franchi.
- g) *Spazio abitativo*: ogni spazio utilizzabile per il pernottamento o il soggiorno. Vi rientrano in particolare case, appartamenti, camere,

- costruzioni mobiliari, capanne sui monti, camper stanziali, piazzole per tende e roulotte, installazioni di campeggio permanente e simili.
- h) *Alloggi per gruppi*: esercizi ricettivi in cui la maggior parte delle camere ha più di quattro letti/posti letto.
  - i) *Beneficio turistico*: per le imprese vicine al turismo, gli esercizi ricettivi, nonché per alloggiatori a scopo non commerciale, in particolare la possibilità di beneficiare delle condizioni quadro economiche create o migliorate grazie al turismo; per le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati in particolare la possibilità di sfruttare infrastrutture e servizi turistici.

**Appendice II****Tabella dei settori per imprese vicine al turismo ed esercizi ricettivi**

Base di calcolo della parte variabile: aliquota in per mille sull'intero reddito soggetto all'AVS (massa salariale AVS).

<b>Tabella di branca</b>
Settore immobiliare
Banche
Produzione e distribuzione di energia elettrica e acqua
Assicurazioni
Prodotti alimentari e bevande, tabacco
Impianti di risalita
Comunicazioni senza posta
Industria alberghiera
Trasporti ferroviari e altri trasporti regolari
Noleggio di beni mobili
Commercio al dettaglio, riparazioni
Altro trasporto di persone
Ristorazione
Agenzie di viaggio
Servizi alle imprese
Settore edile e settori affini
Commercio all'ingrosso
Smaltimento delle acque di scarico, dei rifiuti solidi e simili
Garage, stazioni di benzina
Insegnamento
Servizi alla persona
Industria della carta, del cartone, editoria e industria grafica
Sanità e assistenza sociale
Attività ricreative, culturali e sportive
Industria (produzione di beni)
Agricoltura

**Appendice III****Tabella dei tipi di alloggio per esercizi ricettivi e persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati**

Base di calcolo della parte variabile: importo in franchi sulla capacità del rispettivo tipo di alloggio.

<b>Tipo di alloggio</b>	<b>Basi di calcolo</b>
<b>Settore alberghiero</b>	
classe di comfort 1	per camera
classe di comfort 2	per camera
classe di comfort 3	per camera
classe di comfort 4	per camera
<b>Abitazioni di vacanza commerciali</b>	superficie abitabile netta (m <sup>2</sup> )
<b>Campeggi</b>	per piazzola
<b>Alloggi per gruppi</b>	per posto letto
<b>Alloggiatori a scopo non commerciale</b>	per camera
<b>Persone che usano un'abitazione per scopi privati</b>	superficie abitabile netta (m <sup>2</sup> )